



ORDINE DISTRETTUALE DEGLI AVVOCATI
L'AQUILA

SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2019

... Omissis ...

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di L'Aquila, nella seduta del 21 ottobre 2019,

premesse

- che l'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, disponeva quanto segue: *"il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo"*;
- che l'art. 16 del D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, ha ridotto il periodo di sospensione al solo mese di agosto di ciascun anno, con decorrenza dal 2015;
- che, con delibera del 22 maggio 2019, il CSM ha disciplinato le ferie estive dei magistrati e la trattazione delle udienze per gli ordini civili, stabilendo che dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre non possono essere fissate udienze per la trattazione degli affari ordinari;
- che, in buona sostanza, l'organo di autogoverno della Magistratura ha regolamentato la materia tutelando l'interesse dei magistrati;
- che l'Avvocatura, nell'impossibilità giuridica di incidere sulla novella del 2014, ha subito dalla stessa un serio pregiudizio, poiché la ripresa della decorrenza dei termini processuali dal 1° settembre, invece che dal 16 settembre di ogni anno, costringe gli Avvocati, già nell'ultima decade del mese di agosto, a rientrare in studio per affrontare le scadenze legate alla ripresa dei termini in questione;

- che la normativa originaria, dell'anno 1969, era stata concepita a tutela di tutte le categorie interessate (magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati, procuratori dello Stato), proprio uniformandone la disciplina;
- che l'attuale assetto normativo ha comportato una evidente sfasatura temporale e logistica tra le categorie interessate al periodo di sospensione dei termini processuali, tutti interlocutori necessari del sistema giudiziario, necessitante di un'unica regolamentazione, per come già previsto nella previgente legislazione;
- che, inoltre, la riduzione della sospensione dei termini processuali di 15 giorni non può avere alcun serio impatto acceleratorio della giustizia

chiede

al Ministro della Giustizia di farsi promotore del ripristino dei termini contemplati dalla legge 7 ottobre 1969 n. 742 (dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno) per garantire le parti processuali ed i loro difensori e

invita

il Consiglio Nazionale Forense, l'O.C.F. e tutti i Consigli degli Ordini d'Italia ad assumere analoga posizione.

... Omissis ...

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Francesca BAFILE

IL PRESIDENTE

f.to Avv. Maurizio CAPRI

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'Aquila, 23/10/2019

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Avv. Francesca Bafile

